



## BANDO "Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese per l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e le applicazioni internet" - Edizione 2011 - 2012

### ART.1 - FINALITÀ

1. Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio di Reggio Calabria intende sostenere le micro, piccole e medie imprese della provincia che realizzano progetti aziendali rivolti al miglioramento dell'efficienza organizzativa e gestionale, mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione e informatiche. A tal fine il presente bando prevede uno stanziamento complessivo di € 160.000 destinato all'erogazione di contributi in conto capitale a fronte di investimenti e spese finalizzati:

- all'adozione e/o all'adeguamento strumentale e tecnologico del sistema informativo dell'impresa (Intervento 1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE);
- alla realizzazione di siti e sistemi web propri dell'azienda, (Intervento 2 - APPLICAZIONI INTERNET);
- alla realizzazione di progetti di e-commerce (Intervento 3 - COMMERCIO ELETTRONICO).

### ART. 2 - DESTINATARI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese, loro cooperative e consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003 e decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005)<sup>1</sup> con sede e/o unità operativa nella provincia di Reggio Calabria:

- iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Reggio Calabria, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Reggio Calabria;
- in regola con il pagamento del diritto camerale;
- non sottoposte a procedure concorsuali quali: fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa
- operanti in qualsiasi settore economico salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente bando;
- che non si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2001/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004) ed in particolare l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- che non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività;
- che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art.38, comma 1, del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.)

<sup>1</sup> Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003, richiamata anche dall' Allegato I del Regolamento CE 800/2008, sono considerate microimpresa, piccole imprese e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Parametri	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
1. Dipendenti	< di 10	< di 50	< di 250
2.1. Fatturato annuo oppure	< di 2	< di 10	< di 50
2.2. Totale bilancio (in milioni di euro)	< di 2	< di 10	< di 43

- I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente.
- Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
- Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua; se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
- Se l'impresa è "associata" o collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



- che siano in regola con le norme in materia previdenziale, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- 2. Non sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che operano nei settori di attività esclusi dal regime de minimis come richiamato nel successivo articolo 5.
- 3. Non possono beneficiare del regime di aiuti in oggetto le imprese che hanno procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
- 4. Le richieste di contributo devono presentare tutti i requisiti sopraelencati, pena la non ammissibilità ai benefici del presente bando.

### **ART. 3 - INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammesse al contributo le spese realizzate per l'acquisto di beni e servizi nuovi e destinati alla sede o all'unità locale dell'impresa, ubicate nella provincia di Reggio Calabria e regolarmente denunciate al Registro delle Imprese, finalizzati ai seguenti interventi:

**Intervento 1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE** - per l'adozione e/o l'adeguamento strumentale e tecnologico del sistema informativo per la gestione dell'impresa e nello specifico:

- acquisti di sistemi informatici di gestione nuovi di fabbrica (hardware e software) strettamente connessi all'attività dell'azienda;
- acquisto e sviluppo di software in grado di gestire anche più processi aziendali (supply chain management, ERP e CRM, ecc<sup>2</sup>) con gli stessi limiti di cui sopra;
- licenze d'uso, costi per la connessione in rete locale di personal computer e server, costi per la connessione ad Internet (escluso il mero abbonamento).

**Intervento 2 - APPLICAZIONI INTERNET** - per la realizzazione, mantenimento, disponibilità di siti e sistemi web propri dell'azienda, erogazione di propri servizi web su internet e nello specifico:

- acquisto di hardware e software esclusivamente dedicati alla realizzazione/mantenimento/ disponibilità di siti e sistemi web propri dell'azienda (incluso l'acquisto di server che erogano servizi web) che risultino, quest'ultimi, effettivamente on-line e funzionanti;
- acquisto e sviluppo di software dedicato all'erogazione di servizi web che risultino, quest'ultimi, effettivamente on-line e funzionanti;
- costi sostenuti per rendere disponibili su Internet i propri siti/servizi web (es. housing, hosting, ecc.) solo per il 1° anno;
- registrazione del dominio Web;
- iscrizione del sito su motori di ricerca.

Sono considerati agevolabili i progetti di realizzazione di siti web che posseggano, **quali requisiti minimi**, le seguenti caratteristiche:

- i server dai quali vengono erogati i servizi web devono essere adeguatamente protetti da sistemi di anti-intrusione;
- le transazioni on-line devono avvenire su server sicuri (ssl);
- il sito web deve risiedere su apparecchiature di proprietà del beneficiario o su apparecchiature per il cui utilizzo (hosting) sia previsto un canone; deve inoltre essere dotato di almeno un (1) dominio di secondo livello di proprietà del beneficiario, del tipo www.nomedominio.it/com/net ecc.;
- garantiscano l'interattività e la comunicazione con l'azienda da parte dell'utente internet;
- abbiano una struttura (albero della pagina principale "home page" e delle pagine secondarie) articolata in almeno 6 pagine collegate interattive;
- presentino contenuti rigorosamente attinenti all'attività dell'azienda e che ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 7, non siano di livello qualitativamente basso o ritenuti lesivi dell'immagine dell'Ente Camerale.

**Intervento 3 - COMMERCIO ELETTRONICO** - per la realizzazione di progetti di e-commerce, sia nella forma business to business (B2B), sia nella forma Business to Consumer (B2C), e per l'ottenimento della certificazione secondo schemi aventi contenuti almeno paragonabili agli schemi Q-web (B2B B2C) ed Eurolabel (B2C) e nello specifico:

- Realizzazione siti web/e-business

- a) Acquisto e sviluppo di software dedicato
- b) Registrazione del dominio web

<sup>2</sup> Compresi software per la gestione elettronica dei fax



- c) Iscrizione e indicizzazione del sito su motori di ricerca
- d) Servizi internet di commercio elettronico (shopping-cart, transazioni on line con carte di credito, realizzazione di listini, ecc.)
- e) Spese sostenute per la progettazione, la realizzazione, la gestione, l'aggiornamento del sito web e la progettazione di cataloghi on line collegati al sito web
- f) Formazione del personale interno sulle applicazioni di commercio elettronico, limitatamente ad un solo operatore per azienda. A tal fine sono considerati operatori: il titolare, i soci di società di persone, i coadiutori familiari degli stessi e i dipendenti le cui qualifiche all'interno dell'azienda siano adeguatamente documentate.

- Certificazione

- g) Costi per un preliminare check del sito e-commerce
- h) Costi per la certificazione secondo schemi aventi contenuti almeno paragonabili agli schemi Q-web (B2B B2C) ed Eurolabel (B2C).

2. Gli interventi devono essere effettuati e le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine massimo indicato in sede di comunicazione di ammissibilità al contributo da parte della Camera di Commercio.

3. Per gli interventi di cui al presente bando l'impresa non può beneficiare di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo.

4. Le imprese che nell'ambito delle precedenti edizioni del presente bando hanno beneficiato del contributo per uno o più degli interventi previsti non possono presentare richieste di contributo per le stesse tipologie di intervento.

5. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere acquisite presso fornitori terzi, senza che l'impresa che richiede il contributo si trovi in posizione tale da esercitare il controllo sui fornitori o viceversa.

#### **ART. 4 - TIPOLOGIA ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

1. L'entità del contributo camerale sarà calcolata sulle spese ammissibili al netto dell'IVA, con i massimali di seguito descritti:

##### **Intervento 1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE**

- un contributo pari al 70% delle spese riconosciute ammissibili, al netto di IVA, con un limite massimo di € 2.800;

##### **Intervento 2 - APPLICAZIONI INTERNET**

- un contributo pari al 70%, delle spese riconosciute ammissibili, al netto di IVA, con un limite massimo di € 3.500 per tutte le imprese.

##### **Intervento 3 - COMMERCIO ELETTRONICO**

- un contributo pari al 70%, delle spese riconosciute ammissibili, al netto di IVA, con un limite massimo di € 4.200 per tutte le imprese, elevabile ad € 4.700 in caso di certificazione come precedentemente descritta.

#### **ART. 5 - REGIME COMUNITARIO**

1. I benefici del presente bando sono soggetti al Regolamento comunitario "de minimis" n. 1998/06, che<sup>3</sup> disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola *de minimis*.

La Commissione considera minimi e quindi incapaci di avere un'incidenza nel mercato europeo e di falsare la concorrenza gli aiuti erogati ad un'impresa che non superano i 200.000 Euro nell'arco di un triennio. L'esenzione *de minimis* è stata estesa al settore del trasporto, dove il tetto è stato però fissato a 100.000 euro per il trasporto su strada<sup>4</sup>. Il triennio di riferimento va calcolato a ritroso a partire dall'ultimo aiuto ricevuto, tenendo in considerazione l'esercizio finanziario in questione e i due esercizi finanziari precedenti<sup>5</sup>.

Il momento della concessione<sup>6</sup> è quello in cui il beneficiario è titolare del "diritto giuridico di ricevere gli aiuti".

<sup>3</sup> GUUE L 379 del 28 dicembre 2006.

<sup>4</sup> Restano però esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. La Commissione tuttavia precisa che, in altre normative, manterrà un approccio favorevole verso aiuti per veicoli più ecologici e puliti

<sup>5</sup> Con la nuova disciplina il calcolo del triennio appare più chiaro. In caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis* deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti (considerando n. 9).

<sup>6</sup> Considerando n. 10. Si ricorda che, su precisa richiesta dell'Eurospportello Veneto, la Commissione aveva puntualizzato con lettera del 10 aprile 2001, quale fosse il momento pertinente per il calcolo del triennio. La Commissione aveva chiarito che "[...] ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, ma piuttosto la



I benefici pubblici accordati alle imprese per un valore limitato a questo ammontare non vanno quindi notificati.

Restano escluse dal campo di applicazione del reg. 1998/2006 le imprese attive nei settori di pesca e acquacoltura (che sono invece disciplinate dal reg. 875/2007). L'esenzione de minimis non si applica alle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli (disciplinate dall'apposito reg. 1535/2007).

Inoltre non sono coperti dall'esenzione *de minimis* gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione e aiuti ad imprese del settore carboniero, nonché gli aiuti ad imprese in difficoltà e gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

L'esenzione *de minimis* riguarda le imprese attive nella trasformazione<sup>7</sup> e commercializzazione<sup>8</sup> dei prodotti agricoli, che godono di massima<sup>9</sup> dell'esenzione *de minimis* di cui al regolamento 1998/06, e non dell'esenzione minore prevista dal reg. 1535/2007.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

1. Le domande, redatte sugli appositi moduli (disponibili sul sito internet [www.rc.camcom.it/servizi/pe/losviluppo/imprese/bandieconcorsi](http://www.rc.camcom.it/servizi/pe/losviluppo/imprese/bandieconcorsi)) e corredate della documentazione richiesta, potranno essere inviate, nel periodo compreso **tra il 16 gennaio ed il 13 aprile 2012, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)**, in formato pdf, al seguente indirizzo: [cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it](mailto:cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it), indicando nell'oggetto il titolo del bando. L'invio **di domanda ed allegati** dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- a) invio tramite PEC dell'originale informatico **firmato digitalmente** dal titolare/legale rappresentante;
- b) invio tramite PEC della **copia scansionata della domanda cartacea originale firmata calligraficamente** dal titolare/legale rappresentante, **unitamente alla copia di un documento di riconoscimento** in corso di validità.

L'invio della domanda con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo determinerà automaticamente la non ammissibilità della stessa domanda.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis che, sommate alla presente, superino 200.000 Euro (7.500 per il settore agricoltura, 30.000 per la pesca, 100.000 trasporto su strada), come da modello predisposto dalla Camera.
- b) **relazione tecnica** contenente descrizione esauriente dei prodotti che si intendono acquistare e dei servizi che si intende fornire ed il loro utilizzo nell'ambito dell'impresa e, nel caso dell'intervento 2 e dell'intervento 3, documentazione programmatica relativa alla realizzazione delle pagine Web e/o alla certificazione del sito e-commerce. Per la formazione, relazione sui contenuti specifici del corso, del calendario degli incontri, del nome e cognome del partecipante e del suo profilo professionale;

---

*decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto. [...] Decisivo è soltanto il momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto. [...] E' necessario in ogni caso stabilire quando questo diritto sorge. Per esempio, nell'ipotesi in cui l'aiuto sia concesso con provvedimenti sottoposti a condizione sospensiva, il diritto a ricevere l'aiuto sorge quando viene emesso il provvedimento definitivo."*

Nel caso delle Camere, il momento da considerare come rilevante sembra ragionevolmente essere quello della firma dell'atto di liquidazione-mandato di pagamento: se il mandato è successivo rispetto all'atto di liquidazione, prevale la data di quest'ultimo.

La Commissione tende peraltro a dar rilievo all'atto di concessione dell'aiuto, e tende a considerare molto ridotta la discrezionalità dell'ente pubblico in fase di controllo della rendicontazione. Tuttavia la Commissione rimanda in generale agli Stati membri l'interpretazione del concetto di condizione sospensiva.

Interessante è il criterio proposto dalle autorità italiane e condiviso dalla Commissione, quale appare nell'Invito a presentare osservazioni su aiuto C 28/07, GUUE C 187/07 (e successiva decisione dell'11 marzo 2008, su GUUE L 140 del 30.5.2008, al par. 10). La Commissione si riferisce al regime già autorizzato N 646/2000, che nel 2002 era stato modificato "con l'introduzione di un meccanismo di controllo della spesa in base al quale il beneficiario era tenuto a presentare alle autorità tributarie un'istanza di prenotazione delle risorse. Le autorità tributarie inviavano al beneficiario un atto di accoglimento in cui confermavano l'ammissibilità delle spese in base al meccanismo di prenotazione. Tuttavia tale atto di accoglimento non costituisce una decisione di concessione di aiuto dato che il diritto all'aiuto dipende dalla realizzazione dell'investimento netto dichiarato nell'anno in causa.

<sup>7</sup> L'art. 1 la definisce come qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

<sup>8</sup> L'art. 1 la definisce come la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

<sup>9</sup> L'esenzione è esclusa se l'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato dalle imprese interessate, così come è esclusa se l'aiuto è subordinato al fatto di essere trasferito a produttori primari.

c) **Preventivi** circa le spese che si prevede di sostenere.

3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nelle forme previste dal comma 1 del presente articolo.

4. La Camera di Commercio di Reggio Calabria non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.

5. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno ritenute inammissibili salvo che non si tratti di omissioni, poco significative ovvero gli elementi di conoscenza omessi sia diversamente ricavabili, nel qual caso si procederà a regolarizzazione. Nel corso della fase istruttoria la Camera di Commercio si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e /o chiarimenti ad integrazione della domanda. La mancata regolarizzazione ovvero il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

#### **ART. 7 - ITER E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. L'istruttoria formale delle domande è eseguita dal Servizio "Competitività delle imprese e del territorio" della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che procede all'esame dell'ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.

2. A seguito dell'istruttoria formale, la valutazione dell'ammissibilità delle domande al finanziamento sarà effettuata - sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio - da un apposito Comitato Tecnico composto da:

- Presidente della Camera di Commercio
- Segretario Generale della Camera di Commercio
- Un esperto nominato dalla Giunta camerale.

Saranno escluse le domande che - ad insindacabile giudizio della commissione- presenteranno preventivi di spesa palesemente non congrui in riferimento ai prezzi di mercato della merce e dei servizi che si intendono acquistare.

3. L'approvazione della graduatoria finale sarà disposta dal Segretario Generale, considerate le valutazioni espresse dal Comitato Tecnico.

4. Le domande giudicate ammissibili sono ordinate cronologicamente, facendo riferimento alla data e all'orario di invio tramite PEC.

Il contributo sarà assegnato nei limiti previsti dall'art. 4 seguendo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.

Priorità assoluta, anche al di là dello stretto ordine cronologico, verrà riconosciuta alle seguenti imprese nell'ordine:

- a) Imprese confiscate alle organizzazioni criminali re-immesse nel circuito economico;
- b) Imprese nuove (nella fase start-up) per la gestione di beni confiscati;
- c) Imprenditori che hanno presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio, fisico o mentale, nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili alla criminalità organizzata, all'estorsione ed all'usura ed hanno collaborato con la Giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e/o la cattura dell'autore o degli autori, che hanno presentato domanda e sono stati ammessi ai benefici del Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni in favore delle vittime della criminalità e dell'usura;
- d) Imprese che, richiedenti l'iscrizione nell'Elenco dei Fornitori della Camera di Commercio, hanno sottoscritto il "Codice Etico per gli appalti delle forniture, servizi, lavoro in economia".

5. Il Servizio "Competitività delle imprese e del territorio" provvede a comunicare a mezzo PEC, l'ammissione al contributo, specificando che l'intervento dovrà essere eseguito in conformità al progetto presentato.

7. I beneficiari del contributo devono presentare, a progetto attuato, e comunque **entro il termine indicato**



dalla Camera, unitamente al modello di richiesta di liquidazione predisposto dalla Camera, la documentazione probatoria consuntiva per ottenere la liquidazione del contributo, che consiste in:

(a) relazione tecnica contenente descrizione esauriente dei prodotti acquistati e dei servizi forniti e l'utilizzo nell'ambito dell'impresa e, nel caso dell'intervento 2 e dell'intervento 3, documentazione attestante la realizzazione delle pagine Web e/o le applicazioni Internet sviluppate dall'impresa e della certificazione del sito e-commerce. Per la formazione, relazione sui contenuti specifici del corso, del calendario degli incontri, del nome e cognome del partecipante e del suo profilo professionale

(b) copie conformi all'originale delle fatture relative ai costi sostenuti; nelle fatture devono essere chiaramente indicati i costi disaggregati dei beni o servizi acquistati. Nel caso in cui siano stati acquistati software, è necessario allegare anche copia della licenza d'uso. Sulle fatture dovrà essere annotato un esplicito riferimento al presente bando ed alla relativa edizione.

(c) quietanze delle fatture relative ai costi sostenuti. Per quietanza si intende: documentazione bancaria o postale nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento

(d) dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis, che, sommate alla presente, superino 200.000 Euro (7.500 per il settore agricoltura, 30.000 per la pesca, 100.000 trasporto su strada), come da modello predisposto dalla Camera.

I beneficiari, in fase di rendicontazione, devono fornire l'indirizzo internet (URL) presso il quale è possibile verificare quanto realizzato e, in caso di sviluppo di applicazioni e/o siti protetti da password (es. extranet contenenti cataloghi e listini per i propri fornitori), oltre a questo, i codici di accesso alle pagine protette, pena l'esclusione dal finanziamento; in caso di e-commerce, è necessario fornire anche una user-id ed una password che consentano al Comitato Tecnico di cui all'articolo 4 di sperimentare l'effettivo funzionamento della piattaforma e-commerce fino alla fase di effettivo acquisto.

8. Acquisite le rendicontazioni, il Comitato Tecnico si riunirà in seconda istanza per valutare la rispondenza della documentazione presentata con quanto previsto in fase di domanda.

Le aziende che presenteranno rendicontazione solo parziale delle attività ammesse al finanziamento percepiranno un contributo ridotto proporzionalmente rispetto ai costi non sostenuti e/o alle attività difformi da quanto dichiarato nella richiesta di finanziamento.

Considerate le valutazioni espresse dal Comitato Tecnico, il Segretario Generale disporrà l'approvazione dell'elenco finale dei soggetti finanziati con l'importo del contributo effettivo per ciascuna azienda.

9. La liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione entro un mese dall'approvazione dell'elenco finale.

10. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applica, per quanto non previsto espressamente nel presente bando, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 23/12/2003 e modificato con delibera del Consiglio camerale n. 7 del 31/7/2007.

## **ART. 8 – DECADENZA**

1. Il diritto al contributo viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo.

Il diritto al contributo verrà meno anche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente bando nonché nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme al contenuto ed alle dichiarazioni contenute nelle domande presentate.

Inoltre, come stabilito dall'art. 71 e dall'art. 75 del DPR n. 445/2000, sulle istanze oggetto di beneficio si procederà ad effettuare un controllo, anche a campione, per verificare la realizzazione dell'intervento nonché la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del bando, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

2. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.



#### **ART. 9 - AVVERTENZE**

1. Ai sensi della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", per ultimo modificata dalla legge n.180/2011 il procedimento amministrativo riferito alla presente manifestazione di interesse di concorso è assegnato al Servizio "Competitività delle imprese e del territorio". Responsabile del procedimento è la d.ssa Giulia Megna. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
2. Ai sensi del Dlgs. N. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione della presente manifestazione di interesse e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla manifestazione di interesse stessa e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria con sede in Via T. Campanella n. 12 - Reggio Calabria.
4. Ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 i dati verranno utilizzati per la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis.
5. La presente manifestazione di interesse verrà pubblicata all'Albo camerale on line e diffusa tramite sito web della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 30 dicembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Antonio Palmieri